



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF184

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 5

OGGETTO	DICHIARAZIONE ISEE PRECOMPILATA – MODALITÀ DI ACCESSO
RIFERIMENTI	DPCM 159/2013; D.LGS. 147/2017; D.L. 34/2019; D.M. 9/08/2019 – RF flash 181/2019
CIRCOLARE DEL	17/10/2019

Sintesi: il DM 9/08/2019 del Ministero del lavoro:

- ha individuato le modalità tecniche di accesso alla Dichiarazione ISEE precompilata
- resa disponibile dall'Inps in via telematica

Di seguito si analizzano tali modalità tecniche.

L'art. 10, del D.lgs. 147/2017 prevede che, a decorrere dal 2019, la DSU a fini ISEE sia precompilata dall'INPS, con la collaborazione dell'Agenzia Entrate.



Precompilazione della DSU: a tal fine si utilizzano

- le informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria, Catasto e archivi dell'Inps,
- nonché quelle comunicate all'Anagrafe tributaria dagli intermediari finanziari su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti del nucleo familiare.

La DSU precompilata può essere accettata o modificata,

- fatta eccezione per i trattamenti erogati dall'Inps e per le componenti già dichiarate a fini fiscali,
- per le quali è assunto il valore a tal fine dichiarato.

Dichiarazione dei redditi non ancora presentata: in tal caso è possibile modificare le componenti rilevanti a fini ISEE, fatta salva la verifica di coerenza rispetto alla dichiarazione dei redditi in seguito presentata e le eventuali sanzioni previste per il caso di dichiarazione mendace.



Nota: la DSU precompilata dall'INPS è resa disponibile tramite i suoi servizi telematici direttamente al cittadino, che può accedervi anche per il tramite del portale dell'Agenzia Entrate tramite sistemi di autenticazione federata, o tramite un CAF delegato.

Accesso del cittadino alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'Inps:

- l'individuazione delle **modalità tecniche**
- è stata demandata ad apposito decreto ministeriale.



Presentazione della DSU nella modalità non precompilata:

In tal caso, in sede di **attestazione dell'ISEE**, sono riportate le **eventuali**

- **omissioni/difformità** riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili di cui sopra
- e le **difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare**, secondo modalità definite con il decreto anzidetto.

Ulteriori aspetti che dovranno essere definiti dal medesimo decreto:

- **decorrenza della data** sia per l'accesso alla modalità precompilata di presentazione della DSU e sia per l'avvio di una sperimentazione in materia, anche per il solo rilascio dell'ISEE corrente;
- **componenti della DSU che restano interamente autodichiarate e non precompilate**, oggetto di successivo aggiornamento in relazione all'evoluzione dei sistemi informativi e assetto dei relativi flussi d'informazione.

A tal fine, è stato emanato il **D.M. 9/08/2019**, pubblicato in G.U. n. 233 del 4/10/2019.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it


DECRETO MINISTERIALE

ACCESSO ALLA DSU PRECOMPILATA

L'accesso alla DSU precompilata può avvenire sia **direttamente** da parte dei soggetti che ne facciano richiesta e sia tramite un **CAF delegato**.

ACCESSO DIRETTO DEL DICHIARANTE: l'identificazione avviene in base alle seguenti modalità

- con riferimento al **sistema di autenticazione**
- con riferimento agli **elementi di riscontro relativi agli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare**.

ACCESSO ED ELEMENTI DI RISCONTRO											
sub a)	<p>L'accesso è consentito ai possessori di:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ credenziali dispositive rilasciate dall'INPS o dall'Agenzia Entrate;▪ identità SPID di livello 2 o superiore;										
sub b)	<p>L'accesso è consentito a coloro che indicano, per ognuno dei componenti, i seguenti:</p> <p>1. importo esposto al rigo “differenza” nella dichiarazione dei redditi relativa al 2° anno solare precedente quello della richiesta, risultante dal Mod. 730-3 o dal Quadro RN del Mod. Redditi PF, oppure l'assenza di dichiarazione;</p> <table><tr><td>60</td><td>DIFFERENZA</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr><tr><td>RN34</td><td colspan="3">DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)</td><td>,00</td></tr></table> <p>2. caso in cui il valore complessivo del patrimonio mobiliare riferito al singolo componente per cui si fornisce l'elemento di riscontro sia inferiore ad € 10.000: indicazione dell'esistenza di rapporti il cui valore complessivo sia inferiore a detta soglia ovvero dell'assenza dei rapporti;</p> <p>3. casi diversi da quelli di cui al punto 2:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ il valore del saldo contabile al 31/12 dell'annualità rilevante ai fini dell'ISEE di uno dei depositi e c/c bancari e postali ex lett. a), co. 4, art. 5, del DPCM 159/2013;✓ ovvero il valore, alla medesima data, di una delle altre forme di patrimonio mobiliare di cui alle lett. b), c), d) e f) dello stesso co. 4. <div><p> Nota: in merito al punto sub) 3 viene specificato che il valore deve riguardare, se disponibile, un rapporto non cointestato con il dichiarante e, in presenza di più rapporti non cointestati, quello, sempre se disponibile, con un valore positivo.</p></div> <p>In assenza di riscontro positivo all'indicazione dei suddetti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ presentazione della DSU dal dichiarante: avviene in modalità non precompilata;▪ indicazione di omissioni e/o difformità: <ul style="list-style-type: none">✓ le omissioni/difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni presenti negli archivi dell'Inps o anagrafe tributaria, comprese le difformità relative al patrimonio mobiliare,✓ si indicano in sede di attestazione dell'ISEE.	60	DIFFERENZA		,00	,00	RN34	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)			,00
	60	DIFFERENZA		,00	,00						
RN34	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)			,00							
<p>Nota: gli anzidetti elementi di riscontro vanno forniti anche con riguardo al dichiarante nel caso di accesso alla DSU precompilata tramite CAF delegato.</p>											

ACCESSO ALLA DSU PRECOMPILATA - TERMINI:

- decorrenza:** è consentito dal 1/01/2020
- fase sperimentale:** è accessibile ai nuclei familiari che nel triennio 2016-2018 abbiano presentato una DSU all'Inps, in via telematica, direttamente a cura del richiedente.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

DATI AUTODICHIARATI E NON PRECOMPILATI

Le **componenti della DSU** che restano **autodichiarate dal dichiarante** sono le seguenti (per semplicità espositiva si riportano le disposizioni dell'[art. 4](#) e [art. 5](#), del DPCM 159/2013, oggetto di richiamo in merito ai dati riportati nella tabella che segue):

COMPONENTI DELLA DSU AUTODICHIARATE E NON PRECOMPILATE	
1)	composizione del nucleo familiare e informazioni per determinare il valore della scala di equivalenza;
2)	indicazione di sogetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive dell'ISEE e informazioni (indicate nei successivi punti) ad essi riferite;
3)	condizione di disabilità/non autosufficienza dei componenti il nucleo;
4)	identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare;
5)	reddito complessivo IRPEF , limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ed assenza di CU inviata dai sostituti di imposta ovvero di sospensione degli adempimenti tributari per eventi eccezionali;
6)	componenti reddituali di cui alla lett. b), co. 2, art. 4, DPCM 159/2013 (redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta d'imposta), limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riguardo al regime forfetario o dei minimi e dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati alla cedolare secca;
7)	componenti reddituali di cui lett. c), d), e), g), ed i), co. 2, art. 4, DPCM 159/2013;
8)	componenti reddituali di cui alla lett. f), co. 2, art. 4, DPCM 159/2013 (trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, percepiti da AA.PP., qualora non risultino già inclusi nel reddito complessivo IRPEF), limitatamente alle prestazioni non erogate dall'INPS;
9)	importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti <ul style="list-style-type: none"> ✓ al coniuge in caso di separazione o per il venir meno degli effetti civili del matrimonio; ✓ per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso di genitori non coniugati/separati e non vi sia un provvedimento dell'autorità giudiziaria in merito all'importo;
10)	ammontare del debito residuo per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o costruzione del fabbricato riferito alle componenti del patrimonio immobiliare di cui ai co. 2 e 3, art. 5, del DPCM 159/2013;
11)	componenti del patrimonio immobiliare all'estero ;
12)	componenti del patrimonio mobiliare ex co. 4, art. 5, DPCM 159/2013, se detenute all'estero, e, per il patrimonio detenuto in Italia, le componenti di cui alle lett. e), g) e h), del citato co. 4, art. 5;
13)	donazioni di cespiti in caso di richiesta di prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
14)	autoveicoli , ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, e navi e imbarcazioni da diporto .
Nota: l'elenco di cui sopra è aggiornato, con appositi decreti ministeriali, in base all'evolversi dei sistemi informativi e assetto dei relativi flussi di informazione.	

Semplificazione in merito alla compilazione della DSU:

- **dati precaricati dall'Inps:** su richiesta del dichiarante, l'Inps procede a precaricare i dati di cui ai punti sub. 1), 3), 4), 9) e 14), contenuti nell'ultima DSU presente nel sistema informativo dell'ISEE, la cui assenza comporta l'integrale inserimento dei dati da parte del dichiarante;
- **modifica/integrazione dei dati:** nonostante il precaricamento, i dati vanno modificati/integrati qualora variati o non corretti.



Responsabilità del dichiarante: la sottoscrizione della DSU lo espone alla responsabilità anche penale di quanto autodichiarato per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

OMISSIONI E DIFFORMITÀ DAL PATRIMONIO MOBILIARE

La DSU è presentata secondo le modalità di cui all'[art. 10](#) del DPCM 159/2013 nei seguenti casi:

- il **dichiarante non** si avvalga della facoltà di **accesso alla DSU precompilata**;
- **assenza di riscontro positivo all'indicazione** degli elementi evidenziati in precedenza.



N.B.: restano ferme le suddette componenti autodichiarate, integrate dalle informazioni di cui ai co. 2, 3 e 4, art. 5, e lett. a), co. 4, art. 4, del DPCM 159/2013 anche se detenuto in Italia (*per il contenuto delle disposizioni richiamate si rinvia al link ad esso relative che è stato sopra indicato*).

Nei casi anzidetti, in sede di **attestazione dell'ISEE** sono **riportate**, in aggiunta alle **omissioni/difformità riscontrate** ex co. 5, **art. 11**, DPCM 159/2013, con riferimento al **patrimonio mobiliare**, solo le seguenti:

al livello di componente	<ul style="list-style-type: none"> in caso di omissione: l'elenco dei rapporti, anche omessi, di cui risulti intestatario nella sezione dell'anagrafe tributaria, composto dagli elementi per ottenere assistenza dagli operatori finanziari, quali il C.F. dell'intestatario, C.F. e denominazione dell'operatore finanziario, data di inizio e fine; in caso di difformità per difetto dei valori dichiarati: l'indicazione di tale circostanza, senza indicazione del rapporto o componente patrimoniale interessati, né del valore della difformità rilevata, oltre l'elenco di cui al punto precedente.
al livello di nucleo familiare	<ul style="list-style-type: none"> in caso di valore dichiarato del patrimonio mobiliare complessivo per il nucleo familiare inferiore alle franchigie ex co. 6, art. 5, DPCM 159/2013: l'indicazione della circostanza che si verificherebbe con riguardo al superamento della soglia fissata per le medesime franchigie in assenza di omissioni/difformità riscontrate; nei casi diversi dal punto precedente: l'indicazione della circostanza che si verificherebbe con riguardo ad un incremento di almeno € 5,000,00 del valore del patrimonio mobiliare rispetto al dichiarato in assenza di omissioni/difformità riscontrate.

ISEE CORRENTE

Il **calcolo dell'ISEE corrente** avviene nelle **modalità ex co. 5, art. 10, del D.lgs. 147/2017** (oggetto di modifiche ad opera dell'art. 28-bis, del D.L. 34/2019)

- a far data **dall'entrata in vigore del provvedimento di approvazione**
- del **nuovo modulo sostitutivo della DSU diretto alla richiesta dell'ISEE corrente**.



Nota: il Ministero del lavoro, con il decreto direttoriale n. 347 del 4/10/2019, pubblicato sul sito ministeriale in data 7/10/2019, ha approvato il modello tipo di DSU e le relative istruzioni; il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'apposita sezione del sito del Ministero.

In via ordinaria, **l'ISEE fa riferimento ai redditi percepiti nel 2° anno solare precedente la DSU**; tuttavia, è prevista la **possibilità di calcolare un ISEE corrente** basato sui redditi degli ultimi 12 mesi (anche solo degli ultimi 2 mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa).

RICHIEDITA DELL'ISEE CORRENTE

È richiesto il possesso di un ISEE in corso di validità, nonché alternativamente:

- una **variazione della situazione lavorativa o un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari** non rientranti nel reddito complessivo per uno/più componenti il nucleo;



Nota: le variazioni devono essersi verificate dopo l'1/01 dell'anno di riferimento dei redditi dell'ISEE calcolato in via ordinaria di cui si chiede la sostituzione con quello corrente (ad es. per le DSU presentate ad agosto 2019 la variazione deve essere intervenuta dopo il 1/01/2017).

- una **variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25%** rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente.

In sostanza, **l'ISEE corrente permette l'aggiornamento dei dati reddituali** di una DSU già presentata, a seguito di una modifica della situazione.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it



Validità dell'ISEE corrente: la durata è stata modificata come segue:

- è pari a **6 mesi** dal momento della **presentazione della DSU** (*Modello MS di seguito indicato*)
- **salvo intervengano variazioni** nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest'ultimo caso, l'ISEE corrente è aggiornato **entro 2 mesi dalla variazione**.

Io sottoscritto _____ ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, dichiaro quanto segue:

QUADRO S1 RICHIESTA DI ISEE CORRENTE	Per poter richiedere l'ISEE CORRENTE è necessario aver già presentato una DSU. Tale DSU è quella di riferimento per permettere la sostituzione dei redditi e dei trattamenti indicati nel Quadro S3 a quelli di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria. Codice fiscale del dichiarante _____ Estremi della DSU già presentata Prot. n. _____																																
QUADRO S2 VARIAZIONI RILEVANTI AI FINI DELLA RICHIESTA DI ISEE CORRENTE	Le variazioni considerate ai fini della richiesta o dell'aggiornamento dell'ISEE CORRENTE riguardano le categorie di seguito indicate. A) Lavoro a tempo indeterminato e/o trattamenti esenti: - lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa; - componente che abbia trovato occupazione, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore dipendente a tempo indeterminato; - componente per il quale si è verificata un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF; - componente per il quale è iniziata, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, la fruizione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF; B) Lavoro a tempo determinato o autonomo: - lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili, che risulti attualmente non occupato, (vedi istruzioni); - componente che abbia trovato occupazione, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili; - lavoratore autonomo, non occupato alla data di presentazione della DSU (vedi istruzioni) - componente che abbia iniziato una propria attività, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore autonomo; C) Rilevanti variazioni del reddito complessivo: variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente. Indicare i componenti del nucleo familiare per cui è intervenuta una variazione suddetta (deve trattarsi di componenti inclusi nel Quadro A della DSU già presentata). Per ciascun componente indicare altresì la tipologia di variazione – A, B o C, seguendo la casistica sopra descritta – nonché la data in cui è intervenuta la variazione – cioè la data di risoluzione del rapporto di lavoro, di cessazione dell'attività, di interruzione dei trattamenti, di variazione della situazione occupazionale intervenuta nel periodo di validità dell'ISEE corrente, ecc. <table border="1"> <thead> <tr> <th>COGNOME</th> <th>NOME</th> <th>CODICE FISCALE</th> <th>TIPO DI VARIAZIONE</th> <th>DATA DELLA VARIAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	TIPO DI VARIAZIONE	DATA DELLA VARIAZIONE				<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C					<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C					<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C													
COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	TIPO DI VARIAZIONE	DATA DELLA VARIAZIONE																													
			<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C																														
			<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C																														
			<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C																														
QUADRO S3 SITUAZIONE REDDITUALE CORRENTE	Per ciascun componente indicato nel quadro S2 specificare i redditi e i trattamenti percepiti negli ultimi 12 mesi compilando la tabella seguente. Solo nel caso di componenti indicati nella lettera A della tabella del Quadro S2 (cioè componente per il quale si è verificata un'interruzione di trattamenti ovvero lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa) è possibile, alternativamente, compilare la tabella successiva riferita ai medesimi redditi percepiti negli ultimi due mesi. In tal caso i redditi saranno moltiplicati per 6. REDDITI E TRATTAMENTI PERCEPITI NEGLI ULTIMI 12 MESI <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice fiscale</th> <th>LD Reddito lavoro dipendente, pensione e assimilati</th> <th>LA Reddito da attività d'impresa o lavoro autonomo</th> <th>TR Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari ad esclusione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> REDDITI E TRATTAMENTI PERCEPITI NEGLI ULTIMI 2 MESI (solo caso A del Quadro S2) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice fiscale</th> <th>LD Reddito lavoro dipendente, pensione e assimilati</th> <th>LA Reddito da attività d'impresa o lavoro autonomo</th> <th>TR Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari ad esclusione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Codice fiscale	LD Reddito lavoro dipendente, pensione e assimilati	LA Reddito da attività d'impresa o lavoro autonomo	TR Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari ad esclusione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità													Codice fiscale	LD Reddito lavoro dipendente, pensione e assimilati	LA Reddito da attività d'impresa o lavoro autonomo	TR Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari ad esclusione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità												
Codice fiscale	LD Reddito lavoro dipendente, pensione e assimilati	LA Reddito da attività d'impresa o lavoro autonomo	TR Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari ad esclusione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità																														
Codice fiscale	LD Reddito lavoro dipendente, pensione e assimilati	LA Reddito da attività d'impresa o lavoro autonomo	TR Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari ad esclusione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità																														
QUADRO S4 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA	Indicare la documentazione e certificazione allegata attestante la variazione riportata nel Quadro S2 (es.: lettera di licenziamento, cessazione partita IVA, ecc.) e le componenti reddituali aggiornate (es. busta paga, ecc.) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice fiscale</th> <th>Documentazione attestante la variazione riportata nel Quadro S2 e le componenti reddituali aggiornate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Codice fiscale	Documentazione attestante la variazione riportata nel Quadro S2 e le componenti reddituali aggiornate	1		2		3																									
Codice fiscale	Documentazione attestante la variazione riportata nel Quadro S2 e le componenti reddituali aggiornate																																
1																																	
2																																	
3																																	

Attestazione dell'ISEE corrente: a tal fine l'Inps può rilevare omissioni/difficoltà, rispetto a quanto dichiarato, mediante la consultazione delle comunicazioni obbligatorie in materia di collocamento (ex art. 9-bis, D.L. 510/1996), integrate con l'informazione circa la retribuzione/compenso ex [art. 3](#), D.L. 4/2019.